

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE UTILI PER IL GIORNALISTA

1) Illecito penale, amministrativo, civile

Si ha illecito penale, ovvero un reato, quando una condotta viola disposizioni di leggi penali ed è sanzionata con una pena tra quelle previste dal codice penale. La pena viene inflitta dal Giudice penale all'esito di un processo che accerti la responsabilità dell'autore della condotta illecita (reato).

Si ha illecito amministrativo quando una condotta viola specifiche disposizioni di legge di carattere amministrativo (ad esempio leggi di pubblica sicurezza, codice della strada) ed alla violazione consegue una sanzione amministrativa, pecuniaria o di altro genere (ad esempio la sospensione della patente di guida; la chiusura di un esercizio pubblico; l'obbligo di sottoporsi ad un programma terapeutico).

La sanzione amministrativa viene applicata dall'autorità amministrativa, di solito il Prefetto, all'esito di accertamenti svolti dagli organi a ciò preposti.

La sanzione amministrativa può essere impugnata con le modalità dei ricorsi amministrativi e talora anche dinanzi all'autorità giudiziaria.

Si ha illecito civile quando una condotta, colposa o dolosa, procura un danno ingiusto ed ha come conseguenza l'obbligo del risarcimento.

Se il risarcimento non è spontaneo, il danneggiato può/deve ricorrere al Giudice civile chiedendo la condanna dell'autore del fatto, condanna che otterrà solo dopo averne dimostrato la effettiva responsabilità.

Recentemente il reato di ingiuria, che era punito dall'art. 594 del codice penale con la pena della reclusione o della multa, è stato "depenalizzato" e trasformato in semplice illecito civile.

2) La depenalizzazione è un'azione legislativa attraverso la quale fatti-reato non particolarmente gravi vengono trasformati in illeciti amministrativi o civili.

Scopo della depenalizzazione è quello di alleggerire il carico di lavoro dell'autorità giudiziaria penale.

3) I reati - Delitti e contravvenzioni

Il codice penale all'art. 39 specifica che sono delitti i reati per i quali sono previste le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa; sono contravvenzioni i reati per i quali sono previste le pene dell'arresto e dell'ammenda.

La differenza tra le due categorie non consiste nella maggiore o minore gravità del fatto-reato, bensì nella qualità della sanzione prevista.

Reclusione e arresto sono pene detentive; multa e ammenda sono pene pecuniarie.

4) Imputabilità

Il codice penale all'art. 85 stabilisce: "Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere".

Il codice dunque impone un accertamento, oltre che sulla commissione del fatto-reato, anche sulla capacità del soggetto autore di rendersi conto del disvalore sociale della propria azione e delle conseguenze di essa (capacità di intendere), nonché di autodeterminazione (capacità di volere).

L'imputabilità è esclusa per i minori di 14 anni, per gli infermi di mente, per le persone che al momento del fatto non volontariamente versano in stato di ubriachezza o si trovano sotto

l'effetto di sostanze stupefacenti, per i sordomuti.

5) Delitto doloso, colposo, preterintenzionale

Il delitto è doloso, ovvero secondo l'intenzione, quando l'agente (cioè l'autore della condotta) ha previsto e voluto come conseguenza della propria azione il risultato di essa.

Chi agisce con dolo, quindi, non solo prevede il fatto e le sue conseguenze, ma agisce proprio per la loro realizzazione.

Il delitto è colposo, ovvero contro l'intenzione, quando la condotta dell'autore provoca risultati non voluti e si realizza per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi e regolamenti.

Nel delitto colposo, quindi, si agisce con disattenzione, avventatezza, insufficiente ponderazione (esempio tipico: chi con la propria auto investe un pedone per disattenzione o per inosservanza di una norma del Codice della Strada commette il reato di "lesioni colpose" e non dolose).

Il delitto è preterintenzionale, ovvero oltre l'intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento più grave di quello voluto dall'agente.

Nel nostro codice esiste un solo delitto preterintenzionale, cioè l'omicidio (art. 584 C.P.), che si realizza quando il soggetto agente volendo solo percuotere o procurare una lesione ad altre persone ne procura invece la morte.

Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, nel corso del tempo, figure intermedie al dolo e alla colpa, quali il dolo eventuale e la colpa cosciente.

Nel primo caso si ritiene doloso il reato quando il risultato dell'azione, pur non specificamente voluto dall'autore, è stato preventivamente accettato come possibile.

Nel secondo caso il soggetto agente ha ben presente la possibilità che la propria condotta produca un determinato evento non voluto, ma agisce nella convinzione che esso non si verificherà. In questo caso il delitto è ritenuto colposo.

6) Reati procedibili d'ufficio e reati procedibili a querela

La legge stabilisce questa distinzione.

Per gran parte dei reati, soprattutto quelli più gravi, è previsto che il P.M., ricevuta comunicazione della notizia di reato, attivi le indagini preliminari volte alla ricerca degli elementi di prova che possano suffragare la notizia medesima e, in caso positivo, eserciti l'azione penale. Per questi reati l'iniziativa del P.M. prescinde dalla volontà della persona/parte offesa del reato.

Per altri reati, soprattutto quelli meno gravi, è proprio la persona/parte offesa del reato che deve portare la notizia di reato a conoscenza del P.M. e chiedere la punizione del colpevole. Ciò avviene con un atto scritto, denominato querela. In mancanza di questo atto propulsivo il P.M. non può procedere e l'azione penale non può essere esercitata.

Il termine per la presentazione della querela è solitamente di tre mesi dal fatto o dalla conoscenza del fatto; per alcuni reati specifici il termine è di sei mesi.

La diffamazione, anche a mezzo stampa, è reato perseguibile a querela di parte.

Il privato può portare a conoscenza dell'ufficio del P.M. anche reati perseguibili d'ufficio: in tal caso l'atto non sarà una querela, ma una denuncia.

7) Cause di non punibilità del reato

Gli articoli da 45 a 54 del codice penale prevedono situazioni particolari nelle quali il fatto-reato esiste, ma l'autore non è punibile:

- caso fortuito o forza maggiore;
- costringimento fisico;

- errore di fatto;
- errore determinato dall'altrui inganno;
- reato supposto erroneamente e reato impossibile;
- consenso dell'avente diritto;
- esercizio di un diritto o adempimento di un dovere;
- difesa legittima;
- uso legittimo delle armi;
- stato di necessità.

Tra le cause di non punibilità (dette anche esimenti) acquista particolare importanza per chi esercita la professione giornalistica quella prevista dall'art. 51 come "esercizio di un diritto", rientrando in essa l'esercizio del diritto di cronaca e di critica spesso invocato a fronte di un'accusa di diffamazione.

Infatti il giornalista che riferisce correttamente dei fatti, dopo averne verificato la veridicità, o critica condotte altrui con linguaggio "contenuto", manifesta il proprio pensiero (come garantito dall'art. 21 della Costituzione) e, anche qualora dovesse ledere l'onore o la reputazione altrui, non potrà essere ritenuto responsabile del reato di diffamazione (a mezzo stampa).

Il codice prevede i limiti entro i quali può invocarsi la causa di non punibilità ed oltre i quali questa viene meno, rendendo l'autore della condotta punibile (si pensi alle questioni ripetutamente poste sulla legittima difesa, risolte a più riprese dal legislatore proprio con la specificazione dei limiti alla condotta).

Nel 2015 è stata emanata una norma, l'art. 131 bis del Codice Penale, che prevede una speciale causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto".

Per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con sola pena pecuniaria è esclusa la punibilità dell'autore quando, per le modalità della condotta e per la esiguità del danno o del pericolo cagionati, l'offesa risulti appunto di particolare tenuità. Occorre però che il comportamento non sia abituale.

8) Cause di estinzione del reato.

Gli articoli da 150 a 169 del Codice Penale trattano le cause di estinzioni del reato, che sono:

- la morte del reo prima della condanna;
- l'amnistia;
- la remissione (ovvero il ritiro) della querela, se viene accettata dal querelato;
- la prescrizione, cioè il decorso del tempo stabilito dalla legge senza che sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.
- l'oblazione (cioè il pagamento di una somma stabilita dalla legge) nelle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria o con le pene alternative dell'arresto e dell'ammenda;
- il decorso del termine di sospensione condizionale della pena senza che il condannato abbia commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole di quella per la quale la pena è stata sospesa;
- l'esito positivo della messa alla prova dell'imputato dopo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 168 bis;
- il perdono giudiziale per i minori di anni 18;
- le condotte riparatorie.

La prescrizione non opera per i reati punibili con la pena dell'ergastolo e può essere rinunciata dall'imputato.

Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui il reato è stato commesso (o anche solo tentato). Per il reato permanente (ad esempio i maltrattamenti contro familiari o conviventi) il termine decorre dal giorno in cui l'attività criminosa è cessata.

Il corso della prescrizione può essere sospeso (ad esempio in caso di impedimento dell'imputato o del suo difensore ad essere presenti in udienza o in caso di necessità dell'autorizzazione a procedere). Cessata la causa della sospensione la prescrizione ricomincia a decorrere.

Il corso della prescrizione viene interrotto da particolari atti processuali (sentenza o decreto penale di condanna; ordinanza di applicazione di misura cautelare personale; interrogatorio reso al P.M. o al Giudice; invito per la presentazione a rendere interrogatorio; richiesta di rinvio a giudizio; decreto di fissazione dell'udienza preliminare; ordinanza che dispone il giudizio abbreviato; citazione per il giudizio direttissimo; decreto di giudizio immediato; decreto che dispone il giudizio: decreto di citazione a giudizio).

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione. In ogni caso il termine previsto dall'art. 157 non può essere prorogato per più di un quarto, ovvero della metà o di due terzi per i recidivi, fatta eccezione per i più gravi reati indicati dall'art. 51 commi 3 bis e 3 quater C.P.P.

La legge 23/6/2017 n. 103 (che entrerà in vigore il 3/8/2017) ha introdotto nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione:

-dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla sentenza conclusiva del grado di appello;

-dal deposito della sentenza di condanna di secondo grado fino alla sentenza definitiva.

In ogni caso detti periodi di ulteriore sospensione non potranno superare il tempo di un anno e sei mesi ciascuno.

Sempre la legge 23/6/2017 n. 103 ha introdotto l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter C.P.) per i reati procedibili a querela di parte, quando l'imputato dimostri di avere risarcito/riparato le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti è stato introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 67 del 28/4/2014.

Esso esisteva già nel processo minorile (art. 28 D.P.R. n. 448/88) senza limitazioni relative al titolo di reato (può essere concesso, cioè, ai minori per qualunque reato, anche gravissimo, purché esista un progetto di reinserimento sociale concordato con i Servizi Sociali e condiviso dall'imputato stesso; la messa alla prova, che per i minori può durare da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, dà luogo all'estinzione del reato se il Giudice ritenga che il comportamento del minore e l'evoluzione della sua personalità nel periodo di "prova" siano stati positivi).

Con la legge del 2014 la possibilità di sospensione del processo con messa alla prova è stata estesa anche agli adulti, ma solo per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché per tutti i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (dinanzi al Tribunale Monocratico).

L'imputato adulto che voglia accedere alla messa alla prova deve presentare un progetto riabilitativo concordato e approvato dal Servizio Sociale (UEPE) che contenga, al di là delle prescrizioni attinenti alla condotta, anche l'impegno allo svolgimento di attività di volontariato e di lavoro di pubblica utilità (quest'ultimo per un monte ore non inferiore a dieci giorni). Sono richiesti anche il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, se possibile, ovvero condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza il Giudice sospende il processo ed affida l'imputato ai Servizi Sociali per lo svolgimento del programma e per un tempo non superiore a due anni in

relazione a reati puniti con pena detentiva, non superiore ad un anno in relazione a reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Durante l'esecuzione del programma la prescrizione del reato rimane sospesa.

Se al termine del periodo di sospensione del processo il Giudice ritiene che la prova abbia avuto esito positivo (rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato, esecuzione del programma e condotta complessivamente adeguata) pronuncia sentenza di estinzione del reato. Se al contrario la prova ha dato esito negativo il Giudice ordina che il processo riprenda il suo corso. Analogamente il processo riprende nel caso in cui, durante l'esecuzione del programma, il Giudice revochi l'ordinanza ammissiva per esserne venuti meno i presupposti (ad esempio per ripetute trasgressioni delle prescrizioni o mancata esecuzione di parte del programma).

Il codice di procedura penale disciplina agli artt. 464 bis-464 nonies (introdotti dalla legge dell'aprile 2014) i requisiti, le modalità ed i tempi di proposizione della domanda di sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione non può essere concessa più di una volta, nè può essere data ai cd. delinquenti abituali, professionali o per tendenza, poiché il presupposto fondamentale del beneficio consiste in un giudizio prognostico favorevole sull'imputato, prima ancora che sulla idoneità del programma di trattamento.

Il Codice di Procedura Penale per i Minori stabilisce che il reato venga dichiarato estinto anche quando viene pronunciata sentenza di irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. n. 448/88).

Il Codice di Procedura Penale ordinario all'art. 445 prevede l'estinzione del reato anche come effetto della sentenza di patteggiamento quando la pena detentiva irrogata non sia superiore a due anni, se nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza (trattandosi di delitto) ovvero di due anni (se trattasi di contravvenzione) il condannato non abbia commesso altri delitti o contravvenzioni della stessa indole.

9) Cause di estinzione della pena

Gli articoli da 171 a 178 del Codice Penale enunciano le cause di estinzione della pena.

Esse sono:

- la morte del condannato;
- l'ammnistia intervenuta dopo la condanna definitiva;
- il decorso del tempo pari al doppio della pena della reclusione e della multa inflitte e comunque non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni; il decorso di cinque anni per le pene dell'arresto e dell'ammenda; ciò naturalmente qualora l'esecuzione della pena non abbia mai avuto inizio (cd. prescrizione della pena);
- l'indulto (o condono) e la grazia (concessa dal Presidente della Repubblica);
- la liberazione condizionale;
- la riabilitazione.

Il condannato a pena detentiva che, durante l'esecuzione della pena, abbia dato prova di un serio ravvedimento può essere ammesso alla **liberazione condizionale** (art. 176 C.P.) se abbia scontato almeno trenta mesi e comunque la metà della pena inflittagli e se il residuo da espiare non superi i cinque anni. Per i recidivi occorre l'espiazione di almeno quattro anni della pena inflitta e non meno di tre quarti. Per i condannati all'ergastolo è necessaria l'espiazione di almeno ventisei anni.

Per tutti il beneficio può essere concesso solo se siano state adempiute le obbligazioni civili scaturenti dal reato, a meno che il condannato dimostri di non aver potuto adempierle.

La competenza a decidere sulla domanda di liberazione condizionale spetta al Tribunale di Sorveglianza, che ha anche il potere di revocare il beneficio nei casi di successiva commissione di altri reati da parte del “liberato”.

La **riabilitazione** (art. 178 C.P.) può essere concessa al condannato che, decorsi almeno tre anni dalla esecuzione della pena o dalla estinzione della stessa per altra causa, abbia dato prove costanti ed effettive di buona condotta. Per i recidivi il tempo è elevato ad otto anni; per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza è di dieci anni. Diversa a seconda dei casi è anche la decorrenza del termine.

Anche per l’ottenimento della riabilitazione è necessario avere adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato o dimostrare l’impossibilità concreta di adempierle.

La competenza a decidere sulla domanda di riabilitazione spetta al Tribunale di Sorveglianza.

10) La diffamazione

L’art. 595 del Codice Penale punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di persona assente (diffamazione).

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino ad € 1032, ma è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

La competenza a giudicare queste ipotesi è del Giudice di Pace.

Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516.

Se l’offesa è arrecata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una Autorità costituita in Collegio le pene sono aumentate.

Nelle ultime ipotesi la competenza a giudicare è del Tribunale monocratico.

Occorre sempre la querela come condizione di procedibilità.

La diffamazione a mezzo stampa è altresì disciplinata dall’art. 13 della legge n. 47/1948, che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e, congiuntamente, quella della multa non inferiore ad € 205, quando sussista l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato.

Per questo reato si può invocare l’esimente del diritto di cronaca, purché esercitato con i limiti della verità, pertinenza e continenza più volte sottolineati dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (Cassazione), nonché l’esercizio del diritto di critica, soprattutto politica.

Particolare attenzione ha destato in giurisprudenza l’esercizio del diritto di cronaca in caso di intervista giornalistica, non essendosi ritenuto sufficiente per escludere la responsabilità del giornalista il fatto che egli si sia limitato a riportare fedelmente le dichiarazioni dell’intervistato, se lesive della reputazione altrui.

11) Segreto di indagine e divieti di pubblicazione

Gli atti del processo, nell’uso comune definiti anche carte processuali, costituiscono il riscontro di tutte le attività compiute dall’avvio del procedimento alla sua conclusione.

Tra le prime norme sugli atti (libro II, titolo I c.p.p.) è collocato il “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini” (art.114). L’articolo è rivolto essenzialmente alla stampa, stante il riferimento esplicito del 1° comma: “E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto”.

Ma quali sono gli atti coperti dal segreto? La risposta è contenuta nell'art. 329 c.p.p., che impone l'obbligo del segreto sugli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria e dal P.M. fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza, ma non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Un segreto, dunque, a tutela delle indagini e non dell'indagato, tanto da venir meno non appena quest'ultimo ne possa avere conoscenza, anche se di fatto non l'avesse ancora.

La durata del segreto sugli atti di indagine può essere derogata con provvedimento motivato del P.M. che abbia interesse (processuale) alla pubblicazione anticipata di atti o parti di essi.

Sempre il P.M. può stabilire, con decreto motivato, che alcuni atti rimangano segreti anche quando non lo sarebbero più per regola generale, ovvero più specificamente che il contenuto di alcuni atti o gli esiti di determinate operazioni non vengano pubblicati.

Tornando all'art. 114 si ritrovano, ai commi da 2 a 5, i divieti di pubblicazione "degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare", degli atti del fascicolo del dibattimento fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, di quelli del fascicolo del P.M. fino alla pronuncia della sentenza di appello, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse, di quelli non dibattimentali la cui pubblicazione potrebbe offendere il buon costume o pregiudicare la riservatezza di parti private e testimoni o confliggere con l'interesse dello Stato di mantenerne il segreto.

Particolarmente importante il divieto di cui al comma 6 dell'art. 114, riguardante la pubblicazione delle generalità e dell'immagine del minorente testimone, persona offesa o danneggiato dal reato fino a quando lo stesso non sia divenuto maggiorenne. Il divieto si estende, per introduzione fattane dalla legge Gasparri sulle televisioni, a tutti quegli elementi che possono portare, anche indirettamente, alla identificazione del minore suddetto. Uniche eccezioni rispetto a questa regola il caso in cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni o il minore ultrasedicenne abbiano consentito la pubblicazione.

Questo divieto riguardante i minori è ampliato dall'art. 13 del codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448/88), che estende la tutela della totale riservatezza al minorente coinvolto nel procedimento a qualunque titolo (indagato, imputato, parte lesa, testimone). Il codice minorile vieta pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore suddetto.

Ancora l'art. 114 al comma 6 bis vieta la pubblicazione dell'immagine delle persone private della libertà personale mentre si trovano in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la stessa presti il consenso.

E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

L'art. 115 c.p.p. stabilisce le sanzioni per la violazione dei divieti di pubblicazione facendo riferimento all'art. 684 del codice penale (reato contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 30 giorni o con l'ammenda da € 51 ad € 258) ed affermando che la condotta trasgressiva costituisce anche illecito disciplinare se gli autori sono impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (avvocati, magistrati, giornalisti, cancellieri, ecc.). E' l'ufficio del P.M. che informa gli organi titolari del potere disciplinare circa le violazioni commesse dalle persone suddette.